



# COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Sessione straordinaria, seduta pubblica di 1<sup>^</sup> convocazione**  
**N. 38 del 30.07.2008**

**OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI .-**

L'anno **duemilaotto**, addì **trenta** del mese di **luglio**, alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

		Presente			Presente
BOMBIERI	ERMANDO	A.G.	MOCELLIN	LUCA	SI
BOMBIERI	OTTORINO	SI	MOCELLIN	MASSIMO	SI
CONTE	LUISA	SI	MORO	LUCA	SI
FONTANA	FRANCESCO	SI	MORO	SIMONE	SI
LAZZAROTTO	FRANCO	A.G.	TARAS	FAUSTO	SI
MAROCCHI	ADELMA	SI	ZANDONA'	MARIA ROSA	SI
MOCELLIN	GIOVANNI	SI.			

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

SETTORE TECNICO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA  
\_\_\_\_\_ DATA 30.07.2008

RAGIONIERE CAPO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE  
Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento  
\_\_\_\_\_ DATA 30.07.2008

Partecipa alla seduta la Sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta , Segretario Comunale.

Partecipano alla seduta in qualità di assessori esterni i Sigg. Gheno Luciano e Billo Maurizio.

Il sig. BOMBIERI dott. OTTORINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

## **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218;

**VISTA** l'opportunità di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolare difficile contenzioso per tutte le parti in causa;

**TENUTO CONTO** dell'evoluzione della normativa in fatto di accertamento avvenuta negli ultimi anni;

**RITENUTA** la necessità di dotare il Comune di un regolamento che recepisca il Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 per la gestione degli accertamenti al fine di ridurre il contenzioso relativo ai tributi locali;

**DATO ATTO** che il regolamento di cui all'allegato A) è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 30.06.2008;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n.142;

**CON VOTI** favorevoli unanimi su n.11 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare** il regolamento allegato A), per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, composto di n.11 articoli;
- 2) che** il suddetto regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.01.2009;

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL PRESIDENTE  
BOMBIERI dott. Ottorino

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
MOCELLIN Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CALIULO dott.ssa Angioletta

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO A) DEL. C.C. N.38/2008

**COMUNE DI SAN NAZARIO**  
**Provincia di VICENZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 38/2008

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON**  
**ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

INDICE

**CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

**CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON  
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

Art. 3 - Competenza

Art. 4 - Avvio del procedimento

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

Art. 9 - Effetti della definizione

**CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE**

Art. 10 - Riduzione della sanzione

**CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11 - Decorrenza e validità

## **CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 1 - Principi generali**

1. Il Comune di SAN NAZARIO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

## **CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 3 - Competenza**

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

### **Art. 4 - Avvio del procedimento**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, i motivi di contestazione ed i criteri di valutazione

anche in modo sintetico.

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### **Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, i motivi di contestazione ed i criteri di valutazione anche in modo sintetico, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la marcata risposta all'invito stesso non è sanzionabile

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, sino al termine di definizione del procedimento.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, mediante raccomandata o notifica, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e decorre il termine per l'impugnazione ed il pagamento del tributo.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate almeno 10 giorni prima di tale data. Qualora cinque giorni prima dell'udienza precedentemente fissata non vi sia comunicazione di accettazione dell'istanza di differimento, la stessa si ritiene rigettata.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 7 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va

sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 8 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i €. 10.000,00 (euro diecimila).

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €. 5.000,00 (cinquemila) dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

#### **Art. 9 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio salvo errori materiali.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### **CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE**

#### **Art. 10 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così

come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 11 - Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2009.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.